

Statuto "Circolo Fratellanza Casnigo ARCI"

Definizioni e Finalità

§

Articolo 1

§

È costituita l'Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 03 luglio 2017 n. 117, di seguito anche indicato come "CTS") e s.m.i., e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata "Circolo Fratellanza Casnigo ARCI" (di seguito anche indicata come "Associazione") con sede legale in Casnigo (BG), alla via Trento n. 10.

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito anche indicato come "RUNTS") o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "Circolo Fratellanza Casnigo ARCI APS".

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei Soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico e aconfessionale, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'Associazione e rete associativa nazionale "ARCI APS", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

§

Articolo 2

§

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e Soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità, anche con intento espressamente *programmatico*, dell'Associazione:

- a) La promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- b) La promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- c) La promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- d) La promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- e) L'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;
- f) La promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/ delle Soci/e nonché di tutti/e i/le cittadini/e.
- g) L'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
- h) L'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- i) L'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei

Waldkirch
Pomato
Montebello
Giada
Branca

- diritti umani;
- j) La promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;
 - k) La promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della Legge 14 novembre 2016, n. 220, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
 - l) La promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
 - m) La promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
 - n) La promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;
 - o) La tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;
 - p) La promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
 - q) La promozione della laicità, quale fondamento dello stato di diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;
 - r) La promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
 - s) La promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa;
 - t) La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;
 - u) Il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;
 - v) La promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
 - w) La difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo Settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;
 - x) La promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;
 - y) La tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro reinserimento sociale;
 - z) L'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile;
 - aa) La promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
 - bb) L'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;
 - cc) La tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai/alle lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e e ai/alle pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio;
 - dd) La promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;
 - ee) La promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si

Handwritten notes on the right margin, including a large signature at the bottom.

- esprimono nel territorio;
- ff) La promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali.

§

Articolo 3

§

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento, anche con intento espressamente *programmatico*, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS:

- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della Legge 06 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 CTS e successive modificazioni e integrazioni. L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle Soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85, comma 4 CTS.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'articolo 6 CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto.

§

Articolo 4

§

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è Socio/a o

tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvederà, per il tramite degli Organi deputati, ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà in ogni caso avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I/le Soci/e

§

Articolo 5

§

Il numero dei/le Soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35, comma 1, CTS. Può diventare Socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, ne condivida i descritti scopi, intenda dare il proprio contributo al perseguimento degli stessi e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per l'ammissione a Socio è comunque richiesta l'età minima di quindici anni.

Agli/le aspiranti Soci/e sono richiesti l'integrale accettazione senza riserva alcuna, la costante osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti Soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, dichiarando al contempo di accettare e attenersi alle norme espresse dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento di attuazione, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi.

§

Articolo 6

§

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

§

Articolo 7

§

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Tutti i Soci e Socie, senza distinzione alcuna, hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall'Associazione, a contribuire alla loro realizzazione, nonché a stimolarne la promozione e lo sviluppo.

In particolare, i/le Soci/e hanno diritto a:

- Frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;

- deliberazioni degli Organi Associativi;
- Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi/e Soci/e;
- Compromissione in qualunque modo del buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- Commissione di gravi disordini durante le Assemblee;
- Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- L'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza;
- L'arrecare danni morali o materiali ad altro/a Socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'articolo 2 del presente Statuto.

§
Articolo 11

§

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la Socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'articolo 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea ordinaria dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio sociale e rendicontazione

§
Articolo 12

§

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- Eventuale fondo di dotazione iniziale, così come indicato nell'Atto Costitutivo;
- Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o che diverranno di proprietà dell'Associazione, anche per il tramite di lasciti e/o donazioni (laddove modali, ammissibili solo nei limiti in cui siano perseguiti e tutelati gli scopi descritti dallo Statuto);
- Eccedenze degli esercizi annuali;
- Contributi, ed erogazioni liberali da parte di soggetti pubblici e privati;
- Fondo di riserva eventualmente costituito con le eccedenze di bilancio;
- Partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In nessun caso l'Associazione potrà accettare erogazioni, donazioni, lasciti o legati che concorrano anche solo in parte o potenzialmente a comprometterne l'indipendenza ovvero il perseguimento degli scopi indicati dallo Statuto.

§
Articolo 13

§

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- Quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle Soci/e;
- Proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- Proventi derivanti dalla gestione diretta e/o indiretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- Contributi pubblici e privati;
- Rimborsi eventualmente derivanti da convenzioni sottoscritte dall'Associazione;
- Erogazioni liberali;
- Raccolte fondi;
- Ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

§
Articolo 14

L'esercizio sociale ordinario si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea ordinaria dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio delineato ai sensi di tutto quanto previsto dall'art. 13 CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

§
Articolo 15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'articolo 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

§
Articolo 16

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce in conformità e nel rispetto dei termini e dei limiti indicati dalla regolamentazione normativa di riferimento.

All'Assemblea è riconosciuta facoltà di statuire e redigere un apposito Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina particolare degli aspetti organizzativi di rilievo. All'interno del predetto Regolamento, all'interno del quadro normativo sopra richiamato e nel rispetto dei termini e delle condizioni di adesione all'Associazione e rete associativa nazionale "ARCI APS", possono dunque essere disciplinati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, aspetti organizzativi tra cui:

- utilizzo degli spazi;
- organizzazione dei momenti di incontro assembleare e modalità di svolgimento;
- aspetti pratici ed organizzativi in generale.

Il Regolamento di esecuzione dovrà in ogni caso essere coerente con lo Statuto ed in linea con i principi generali a cui lo stesso si conforma, perseguendone in meri termini strumentali il relativo raggiungimento.

Qualora adottato, il Regolamento dovrà dunque essere approvato nella prima adunanza utile dell'Assemblea successiva alla sua predisposizione. Rimarrà in tal senso riservata all'Assemblea anche l'eventuale approvazione di ogni modifica successivamente intervenuta.

§
Articolo 17

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo, qualora si verificassero le condizioni previste dalla legge:

- il Collegio dei Sindaci revisori.

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

§
Articolo 18

Partecipano all'Assemblea generale dei Soci tutti/e i/le Soci/e che siano regolarmente iscritti/e nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono **ordinariamente** convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca all'uopo dedicata e/o da inviare ai/le Soci/e tramite posta elettronica almeno quindici giorni prima della data di riunione.

§
Articolo 19
§

L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata **in via straordinaria** dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli articoli 21 e 32, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei/le Soci/e aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

§
Articolo 20
§

In *prima convocazione* l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/le Soci/e con diritto di voto. In *seconda convocazione* è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/le presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 21.

Il/la Socio/a in regola con il versamento della quota sociale che per motivati impedimenti non possa presenziare all'Assemblea può in ogni caso delegare al voto un altro/a Socio/a. È ammessa in ogni caso una sola delega, necessariamente per iscritto, per ciascun/a Socio/a.

§
Articolo 21
§

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/le Soci/e in regola con il tesseramento, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/le Soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/le partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è in ogni caso indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/le Soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 32.

§
Articolo 22
§

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione ovvero, in mancanza, da un/a Socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a Segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un

decimo dei/le Soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli Organi Associativi la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dall'eventuale Regolamento particolare.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Qualora debbano essere affrontate specifiche tematiche e/o problematiche di rilievo, possono partecipare all'Assemblea su invito del Consiglio Direttivo, pur senza diritto di voto, anche professionisti e/o esperti esterni.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le Soci/e per la consultazione.

§
Articolo 23
§

L'Assemblea generale dei Soci:

- a) Elegge e revoca i componenti degli Organi Associativi;
- b) Al termine del periodo di mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una Commissione elettorale, composta da almeno tre Soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) Nomina e revoca, nei casi previsti dalla Legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) Approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) Delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- h) Delibera sull'assunzione dei Regolamenti particolari, compreso il Regolamento dei lavori assembleari;
- i) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- k) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

§
Articolo 24
§

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci, ed è composto da un numero minimo di 5 (cinque) eletti/e fra i/le Soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 c.c.

§
Articolo 25
§

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non Soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dallo Statuto.

§
Articolo 26
§

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il/la Presidente, che ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la

M. M. Rinaldi
Roberto Montebelli
Giada Strano

Gi. C. D. m. l. g. y. w. n. n. e. d. B. l. d. P. o. n. o. f. u. - f. u. e. d.

rappresenta anche verso i terzi; lo stesso convoca e presiede il Consiglio e può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;

- Il/la Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- Il/la Segretario/a, deputato a curare ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, *in primis*, prendendosi carico della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio (che sottoscrive con il Presidente). Lo stesso presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
- Il/la Tesoriere/a, che tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 29 dello Statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

§
Articolo 27
§

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Convocare l'Assemblea dei Soci;
- Eseguire le delibere dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'articolo 13, comma 2, CTS il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 CTS;
- Individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- Predisporre i regolamenti particolari da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- All'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- Deliberare circa l'ammissione dei/le Soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/le Soci/e;
- Sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

§
Articolo 28
§

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei

Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/le Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. In caso di parità dei voti, sarà in ogni caso necessario ridiscutere dei termini e delle modalità della proposta oggetto di discussione, fino ad addivenire ad un voto per maggioranza.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

§
Articolo 29
§

I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la Consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la Socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Consiglio Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei Soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/le Consiglieri/e.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

§
Articolo 30
§

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di Consigliere/a e Sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le Soci/e che richiedano di consultarlo.

§
Articolo 31

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

§
Articolo 32

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/le Soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale e/o provinciale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le Soci/e del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

§
Articolo 33

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello Statuto nazionale di "ARCI APS", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

La Segretaria, Sig.ra Giorgia Croci

Il Presidente, Sig. Mauro Magistrati

